



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 517 DEL 24/03/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO AVVOCATURA**

Determinazione n. 69 del 21/03/2023

OGGETTO: REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1194/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO N. 5436/2018 R.G., G.L. c/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 21/03/2023

Il Responsabile del procedimento
CAPODACQUA GIUSEPPINA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 21/03/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO AVVOCATURA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 22/03/2023

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in GU n. 295 del 19/12/2022) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (in GU n. 303 del 29/12/2022), il quale prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2022, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Premesso:

che, con sentenza n. 1194/2020, pubblicata il 28/02/2020, il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente decidendo sulla domanda giudiziale proposta dalla sig.ra G.L. l'accolta, condannando l'ente alla rifusione delle spese di lite;

Preso atto che l'Agenzia delle Entrate di Lecce ha notificato avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza suddetta, pervenuto in data 31/01/2023, assunto al protocollo dell'ente il 01/02/2023 con il n. 0005431, per la complessiva somma di € 226,25 così distinta:

- € 200,00 per imposta di registro;

- € 26,25 per le spese di notifica;

Considerato

che, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, ciascuna parte costituita in giudizio è solidalmente obbligata al versamento dell'imposta di registro, salvo regresso nei confronti delle altre parti civilmente tenute al pagamento, tenuto conto della soccombenza e della statuizione giudiziale sulle spese di lite;

Ritenuto necessario procedere al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza in parola al fine di scongiurare possibili azioni esecutive in danno dell'ente ed aggravii di spesa derivanti dal ritardo;

Richiamato l'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale *"5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.";

Dato atto;

che la spesa in argomento è tassativamente regolata dalla legge e insuscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

che, in ogni caso, risulta rispettato il limite di cui all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il DPR 131/86;

Visti gli artt. 1292, 1294, 1298 e 1299 c.c.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento e delle specifiche statuizioni contenute nella sentenza suddetta, nonché nel rispetto delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento e di buona amministrazione

DETERMINA

1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di procedere alla registrazione della sentenza n.1194/2020, emessa dal Giudice di Pace di

Lecce nel giudizio n. 5436/2018 R.G., mediante pagamento dell'imposta di registro di € 226,25 a mezzo modello F24, presso la Tesoreria Comunale;

2) Di fare fronte alla spesa relativa con imputazione contabile sul bilancio 2023/2025, in corso di formazione, nel modo seguente:

Capitolo	1111053 – Imposta di registrazione sentenze e provvedimenti		
Cod. bilancio	01.11.1.02	Importo	€ 226,25
V livello	U.1.02.01.02.001 – Imposta di registro e di bollo		

3) di dare atto:

- che l'obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile nel corrente esercizio finanziario e che il pagamento dell'imposta suddetta, ai fini della registrazione, deve essere effettuato entro e non oltre il 01/04/2023;

- che la spesa in argomento è tassativamente regolata dalla legge e insuscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

- che, in ogni caso, risulta rispettato il limite di cui all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) di attestare che l'impegno di spesa assunto con il presente atto e il pagamento conseguente sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

5) di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 69 DEL 21/03/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
AVVOCATURA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 24/03/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **920**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 24/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 24/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)